



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Istituto Comprensivo Statale "L. DA VINCI"

Via L. Da Vinci, 73 - 20812 Limbiate (MB) - tel. 02/99055908

Cod. mecc. MBIC8GC002 – Codice Fiscale 83011180151 - www.leolimbiate.edu.it

mail mbic8gc002@istruzione.it - mail segreteria@leolimbiate.edu.it



Circ. n. 86

Limbiate, 18 /01/2023

Ai Docenti dell'I.C. L. da Vinci
Ai Genitori
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito Web

Oggetto: Variazione regole Covid

Si rendono note a tutti i genitori le nuove direttive SARS-Cov-2 pubblicate dall'ATS.

La permanenza a scuola da parte degli studenti non è consentita in caso di:

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa e/o
- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

Si raccomanda pertanto alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.

Il personale scolastico, i bambini e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione SARS-COV2 devono essere ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione ed eseguirà le indicazioni del proprio Medico/Pediatra

E' consentita la permanenza a scuola degli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre; la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

In questo caso gli studenti possono frequentare in presenza indossando la mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi avendo cura dell'igiene delle mani

INDICAZIONI PER I CASI POSITIVI

Per gli studenti e il personale scolastico/docenti con tampone molecolare o tampone antigenico POSITIVO, NON AUTOSOMMINISTRATO, è previsto l'ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO come di seguito:

- per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per **coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni (*) per 5 giorni dal primo test positivo**

() fa fede la data del provvedimento di isolamento rilasciato da ATS, ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 febbraio, rientro il 7 febbraio*

- per i casi che sono sempre stati **asintomatici** fino all'esito di tampone antigenico o molecolare negativo effettuato anche prima dei 5 giorni.

Al termine dell'isolamento è

- obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:
 - se asintomatici per 10 giorni dal primo test positivo
 - se sintomatici per 10 giorni dall'inizio della sintomatologia
- raccomandato
 - di non frequentare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati

Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

RIENTRO IN COMUNITA' SCOLASTICA dei casi positivi avviene:

- dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare, per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per **coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni** (fa fede la data del provvedimento di isolamento rilasciato da ATS, ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 febbraio, rientro il 7 febbraio)

fanno eccezione i casi di soggetti immunodepressi e i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo che devono necessariamente avere un tampone negativo

- anche prima dei 5 giorni dal primo test positivo, con esito di tampone antigenico o molecolare negativo, per i casi che sono sempre stati **asintomatici**.

Per il rientro in comunità non è necessaria alcuna attestazione di fine isolamento, in quanto non più prevista.

GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO POSITIVO - AUTOSORVEGLIANZA

Al verificarsi di un caso COVID-19 nel gruppo classe/sezione, l'attività educativa e didattica dei contatti di caso positivo prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **per 5 giorni dall'ultimo contatto** con il soggetto risultato positivo.

NOTA:

1. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):

- i bambini di età inferiore ai sei anni (per comodità, comunque, si considerano le classi scolastiche; quindi è obbligatoria dalla prima elementare in su);
 - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
2. In caso di positività all'autosomministrato è necessario eseguire tampone di conferma presso strutture autorizzate.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Sproviero**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate